

Consulenti del Lavoro e Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

I Consulenti del Lavoro sono professionisti dell'area giuridico-economica che esplicano le proprie funzioni diffusamente nell'ambito delle realtà imprenditoriali del Paese, favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane. L'attività del Consulente del Lavoro si colloca, quindi, in posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori. Dal 1979, anno di riconoscimento dell'Ordine professionale, il volto della professione è profondamente mutato. Infatti, la Legge istitutiva n. 12/79 definiva come oggetto della professione lo svolgimento di *tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti*. Nel tempo molte altre norme hanno attribuito **nuove funzioni e competenze** sia **al Consulente del Lavoro** in quanto professionista che alle istituzioni di Categoria in regime di sussidiarietà positiva, tanto che, a ben ragione, si può affermare che i Consulenti del Lavoro svolgono nel panorama delle professioni ordinarie una funzione strategica di assistenza per l'impresa, anche quando versi in una situazione di crisi o di insolvenza.

EVOLUZIONE NORMATIVA E AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE

Numerosi sono i dati normativi che confermano come la posizione originaria della L. n. 12/79 - che individua nello svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti un momento essenziale della qualificazione del ruolo dei Consulenti del Lavoro - non ne esaurisce la sfera delle competenze. Diverse disposizioni infatti hanno introdotto nel tempo diversi e più ampi ambiti altrettanto appartenenti alla Categoria professionale, chiara indicazione del riconoscimento da parte dell'ordinamento della maggiore estensione effettiva del patrimonio di conoscenze, di formazione, di qualificazione, di *expertise*.

Diversi sono i dati positivi ad oggettivo supporto di quanto appena premesso, a riprova di una sempre più diffusa integrazione della disciplina dell'originario ambito di operatività risalente alla L. n. 12/79:

- la stessa **Legge 11 gennaio 1979, n. 12**, che attribuisce competenze esclusive ai Consulenti del Lavoro in materia giuslavoristica, previdenziale ed assistenziale, all'**articolo 2, comma 2**, attribuisce ai Consulenti del Lavoro l'espletamento anche di funzioni di assistenza fiscale;
- l'**articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**, rubricato "assistenza e rappresentanza dei contribuenti", in virtù del quale questi ultimi possono farsi assistere presso gli uffici finanziari da persone iscritte in albi professionali tra i quali i Consulenti del Lavoro;
- la **Legge 17 luglio 1975, n. 400**, rubricata "Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi", la quale prevede che i commissari liquidatori devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali dei Consulenti del Lavoro, ovvero degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione;
- l'**articolo 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546**, che prevede per i Consulenti del Lavoro il patrocinio, la rappresentanza e l'assistenza piena in giudizio per il contenzioso davanti alle Commissioni tributarie;
- il **D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241**, che ha attribuito ai Consulenti del Lavoro la certificazione tributaria delle dichiarazioni dei redditi nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria;
- la **Legge 28 maggio 1997, n. 140**, e il **D. M. 27 marzo 1998, n. 235**, che hanno assegnato ai Consulenti del Lavoro, ai fini della concessione delle agevolazioni a sostegno dell'innovazione industriale, la verifica della sussistenza delle relative condizioni in capo alle aziende;
- il **D. Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490**, che ha ammesso i Consulenti del Lavoro al visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende;
- il **D.M. del 29 dicembre 2004, n. 320**, che ha incluso, secondo quanto previsto dall'art. 2397 del codice civile, come riformulato dal Decreto Legislativo di riforma del diritto societario del 17 gennaio 2003, n. 6, i Consulenti del Lavoro tra i professionisti che possono ricoprire la carica di sindaco nelle società commerciali;

- la **Legge 30 dicembre 2004, n. 311**, che al comma 347 ha stabilito che la certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, possa essere certificata da un Consulente del Lavoro;
- la **Legge 27 dicembre 2006 n. 296, c. 1091**, che, dopo quanto già disposto dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo della **Legge 18 ottobre 2001, n. 383**, ha stabilito che “l’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro”;
- il **D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**, che annovera i Consulenti del Lavoro tra i professionisti abilitati alla lotta al riciclaggio;
- il **Decreto 21 febbraio 2013, n. 46**, che introduce il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro che, all’articolo 2, indica le diverse tipologie di attività di competenza della Categoria, ovvero quella contabile, fiscale e tributaria nonché di assistenza presso gli Enti tributari. Queste sono nello specifico:
 - amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);
 - calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto;
 - ammortizzatori sociali;
 - risoluzione rapporti;
 - dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;
 - contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie;
 - contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
 - contrattualistica;
 - consulenze tecniche di parte;
 - altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.

Dal coacervo di queste norme ne scaturisce l’oggettiva e comprovata competenza contabile e di gestione dell’attività di impresa e della liquidazione in capo ai Consulenti del Lavoro, peraltro quale espressione tipica dell’attività della categoria professionale, così come espressamente riconosciuto da specifiche norme vigenti nell’attuale ordinamento giuridico.

COMPETENZE RICONOSCIUTE E FONDAMENTI FORMATIVI

La premessa elencazione costituisce un esempio di riconoscimento di competenze che radica le proprie ragioni evidentemente non già in virtù di una concessione, bensì quale conseguenza di un percorso formativo che ha origine innanzitutto nel titolo di studio necessario per l'accesso alla pratica professionale.

Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d) della L. n. 12/79, tra i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro rientra il conseguimento della **laurea** triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di **Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche**, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in Consulenza del Lavoro, o la laurea quadriennale in Giurisprudenza, in Scienze economiche e commerciali o in Scienze politiche. Inoltre tra le materie oggetto della **prova di esame** rientrano il diritto tributario (prova scritta e orale), il diritto privato, la ragioneria "con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio" (prova orale). D'altro canto, il D.M. 21 febbraio 2013, n. 46, recante, acquisita l'intesa con il Ministro della Giustizia, il "Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei Consulenti del Lavoro", **tra le attività tipiche dei Consulenti del Lavoro contempla:**

- le dichiarazioni fiscali (art. 2, co. 1, lett. e);
- il contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie (art. 2, co. 1, lett. f);
- "Operazioni societarie, contabili e formazione del bilancio" (art.12).

Per quanto concerne **la Formazione Continua**: il Regolamento approvato dai Ministeri vigilanti (Lavoro e Giustizia) ricomprende tra le altre materie oggetto della formazione degli iscritti le procedure concorsuali, scioglimento e liquidazione delle società, diritto commerciale con particolare riferimento all'imprenditore, l'impresa e le società, bilancio d'esercizio, ragioneria generale e applicata.

ATTUALITÀ DELLE ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTRIBUZIONE AI CONSULENTI DEL LAVORO

Alla luce di quanto premesso, l'attribuzione anche ai Consulenti del Lavoro delle possibilità di ricoprire le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si conferma quale obiettivo e doveroso recupero di un *gap* dovuto ad una normativa risalente nel tempo,

precedente alla Costituzione. **Le ragioni - oggettive - si rinvergono infatti nell'alveo tracciato dalla normativa europea.** Il Regolamento (UE) 2015/848 evidenzia l'importanza della tutela dei lavoratori nei contesti di crisi ed insolvenza delle imprese, dedicando espressamente l'art. 13 ai contratti di lavoro e delineando un quadro generale di attenzione alla materia del lavoro anche da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza. Indicazioni comunitarie che sono state recepite dal legislatore nazionale e traposte nella Legge di delega per la riforma in discorso, tanto da ritenere la necessità di "armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della Legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea" (art. 2, co. 1, lett. p), L. n. 155/2017).

LA RISPOSTA A INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Peraltro, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel rispondere alla Interrogazione parlamentare 4-01215 del 12 febbraio 2019, mirata a conoscere i motivi dell'inclusione dei consulenti del lavoro tra i soggetti previsti dalla novellata normativa, si è espresso tra l'altro come segue.

“Va preliminarmente considerato che la riforma della disciplina fallimentare persegue l'obiettivo di favorire soluzioni della crisi di impresa incentrate sulla prosecuzione dell'attività aziendale in un'ottica conservativa, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, così da offrire all'imprenditore una seconda opportunità favorendo, al contempo, la tutela del ceto creditorio.

La crisi di impresa, oltre al profilo strettamente patrimoniale e gestionale, normalmente coinvolge i rapporti di lavoro su cui si basa l'intera struttura aziendale. Non va dimenticato, infatti, che l'imprenditore è anche un datore di lavoro.

Proprio per tale motivo, tra i principi ispiratori della riforma figura l'esigenza di armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori alle dipendenze dell'impresa.

Ne consegue l'opportunità di coadiuvare il giudice attraverso figure professionali idonee a supportare, nella fase di emersione della crisi fino alla sua auspicabile risoluzione, le scelte di gestione, tra le quali vengono in rilievo indubbiamente quelle relative alle risorse umane, ai rapporti di

lavoro e agli ammortizzatori sociali per gli esuberi legati alla crisi di impresa.

In altre parole, la conservazione dell'impresa e la salvaguardia del lavoro dipendente risultano essere elementi connessi tra loro per il conseguimento del risultato complessivo a cui mira la riforma.

Peraltro, la professionalità dei consulenti del lavoro trova conferma nell'ampio ventaglio di funzioni che gli stessi possono essere chiamati a svolgere nel nostro ordinamento, tra cui in particolare, la possibilità di patrocinare vertenze davanti alle commissioni tributarie e la possibilità di essere nominati commissari liquidatori, o sindaci di società commerciali”.